



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DELL'8 agosto 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione dell'8 agosto 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 42

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIPOPING DEL CONI

a carico:

Sig. Luca RIGONI: violazione artt. 13.2 e 13.8 Regolamento Antidoping (gara Piacenza-Triestina del 13/5/06)

Il procedimento

Con provvedimento dell'11/7/06 l'Ufficio di Procura Antidoping deferiva a questa Commissione il calciatore Luca Rigoni, tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. Piacenza, per la violazione degli artt. 13.2 e 13.8 del Regolamento Antidoping, per avere disatteso, durante le operazioni antidoping relative alla gara Piacenza-Triestina del 13/5/06, le indicazioni fornite dai medici preposti al controllo antidoping e la relativa procedura di prelievo dettata dal Regolamento stesso.

In particolare il Rigoni, nonostante l'invito rivoltagli da un medico addetto all'antidoping di attendere il completamento delle procedure di controllo inerenti il secondo giocatore del Piacenza sorteggiato, prendeva un kit sul tavolo e si recava da solo nell'apposito locale antidoping, ritornando con un campione di urine raccolte da lui stesso. Invitato a gettare tale campione, il Rigoni veniva sottoposto ad ulteriore prelievo secondo la procedura indicata dal citato Regolamento, il cui esito era peraltro negativo.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti il deferito ha fatto pervenire una memoria difensiva assumendo che la propria condotta sarebbe stata posta in essere data l'urgente necessità di urinare e la convinzione che il prelievo fosse avvenuto comunque in presenza dell'Ispettore Antidoping. In tale condotta pertanto, come affermato nello stesso atto di deferimento, non sarebbe ravvisabile alcun dolo ma solo una responsabilità a titolo di colpa, consistente in negligenza ed imprudenza.

A ciò si aggiunga che il prelievo sarebbe comunque avvenuto regolarmente, senza alcuna violazione pertanto dell'art. 1 del Regolamento Antidoping.

Si sarebbe trattato di un comportamento - la cui intenzionalità non risulta fra l'altro provata - dettato da nervosismo e superficialità, per il quale non sarebbe ravvisabile quindi alcuna violazione degli artt. 13.2 e 13.8 del Regolamento Antidoping.

Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso (ex art. 7.3 del Regolamento Antidoping) il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Rigoni e l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi tre.

È comparso altresì il deferito, unitamente al proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.

I fatti, non contestati nella loro materialità, evidenziano un comportamento del deferito contrario alle norme previste dal Regolamento Antidoping per l'effettuazione dei controlli attraverso il prelievo delle urine al termine delle gare.

Indipendentemente dalle ragioni che possono aver determinato il Rigoni a tenere tale condotta antiregolamentare (urgente necessità di urinare e convinzione che il prelievo fosse avvenuto in presenza dell'Ispettore Antidoping) e a prescindere dall'esito negativo del successivo prelievo, non vi è dubbio che tale comportamento configuri una violazione delle puntuali norme previste dal Regolamento Antidoping per l'espletamento delle procedure di controllo (in particolare, degli artt. 13.2 e 13.8 di tale Regolamento).

Norme che, è bene ricordare, sono poste a salvaguardia della salute dei calciatori e della regolarità delle competizioni sportive.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Rigoni per la violazione ascrittagli.

Relativamente alla quantificazione della sanzione, questa Commissione, valutato il comportamento tenuto dal calciatore, sia nel corso delle indagini disposte dalla Procura Antidoping sia in questa sede - ove ha riconosciuto la leggerezza del proprio comportamento, porgendo le proprie scuse - delibera di infliggere al sig. Luca Rigoni la squalifica per giorni 45.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luca Rigoni la sanzione della squalifica per giorni 45.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L'8 AGOSTO 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese